



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2021, proposto da  
Francesca Leone, Francesca Leone, Paolo Pagliacci, Giuliana Riviello, Daniele Bravi, Patrizia Rossi, Franco Baldelli, Cecilia Chirieleison, Rossana Inserra, Federica Fois, Francesca Guiducci, Egidia Guarducci, Cristina Marcantonini, Barbara Armellini, Federica Betti, Mahdi Kraiem, Demetrio Catillo, Martina Damiani, Romina Fonti, Claudia Grafeo, Silvia Grottelli, Nevin Pecorelli, Pierluca Proietti Bocchini, Chiara Ruggieri, Rosita Sfascia, Angela Minestrini, Alessia Micanti, Daniela Batocchioni, Stefania Buccioli, Ilaria Castellini, Cristina Castellano, Marta Cesarini, Anna Rita Fiorini Granieri, Eugenia Fischetti, Giulia Lisetto, Davide Nobile, Giampaolo Pagiotti, Alessandra Papavero, Maria Letizia Pecetti, Maria Elena Porzi, Linda Quercetti, Sandra Rampini, Marina Tintori, Giulia Zeetti, Veronica Zucalli, Monia Fiorucci, Anna Baldinetti, Judith Maestrini, David Fodra, Vittoria Chiacchella, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Bircolotti, Ermes Farinazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

*contro*

Regione Umbria non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'Ordinanza della Regione dell'Umbria 6/2/2021 n. 14 , art. 1, con il quale dispone di applicarsi le disposizioni relative all'art. 3, comma 4 del DPCM 14/1/2021 e dei suoi allegati – c.d. zona rossa – integrate dalle previsioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza, e art. 2 comma 1, nella parte in cui dispone che le attività scolastiche e didattiche delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i Comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato 1, si svolgano esclusivamente con modalità a distanza, e comma 2, nella parte in cui dispone la sospensione di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie;
- del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Nucleo Epidemiologico della Regione Umbria del 1/2/2021 e del 5/2/2021, ad oggi entrambi non conosciuti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento e/o documento presupposto, consequenziale e/o comunque collegato e/o connesso ed inerente gli atti e i provvedimenti sopra indicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il perfezionamento della notifica e l'istanza di fissazione dell'udienza;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm;

in disparte in questa sede l'ammissibilità del ricorso in quanto proposto collettivamente da soggetti titolari di posizioni disomogenee, in quanto genitori di allievi della scuola primaria e secondaria , ad eccezione della ricorrente Ministrini ( il cui figlio frequenta la scuola dell'infanzia), nonché da alcuni proposto sia in

qualità genitore di allievo che di docente;

rilevato che:

1- nella parte in cui reca la sospensione di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, l'ordinanza impugnata reca un pregiudizio evidente nei confronti della ricorrente Minestrini, e del minore da essa rappresentato, nei cui confronti la misura monocratica deve essere rilasciata poiché nel sistema normativo statale si rintraccia la prescrizione che anche in zona rossa le scuole per l'infanzia restino aperte;

2- per tutti gli altri ricorrenti, l'ordinanza in questione va dunque esaminata, per la parte inerente l'istruzione primaria e secondaria;

- al riguardo, il danno paventato dai medesimi si presenta di duplice natura, risiedendo sia nella preclusione a carico dei discenti della essenziale formazione scolastica (con i relativi disturbi e danni formativi denunciati) sia nelle possibili ripercussioni sul rapporto di lavoro dei genitori, che sostengono come il regime derivante dalla collocazione della regione in zona arancione precluda la fruizione del congedo per motivi familiari di cui alla legge n. 176/2020, e comporti in alcuni casi anche la perdita del posto di lavoro;

- il presupposto giuridico da cui muovere è che l'ordinanza gravata, all'art. 1, ha disposto l'applicazione del regime della c.d. zona rossa integrata;

- la gravità dell'incremento epidemiologico sotteso a tale scelta, comporta la conferma dell'orientamento (già affermato da questo TAR) per cui, nel bilanciamento tra l'interesse alla salute pubblica e quello ad una formazione scolastica (che comunque può essere svolta temporaneamente a distanza), la prevalenza del primo;

in tale situazione nemmeno appare legittimamente precludibile la fruizione del congedo per motivi familiari;

3- pertanto per tutti i ricorrenti, ad eccezione della sig.ra Minestrini, non appaiono

complessivamente sussistere ragioni di tale gravità ed urgenza per l'emissione della misura richiesta;

4-considerato che per tutti gli istanti la richiesta di abbreviazione dei termini regolanti il processo cautelare non appare utilmente praticabile , atteso che, anche ove fosse accolta, l'esame collegiale della domanda cautelare risulterebbe previsto per una data (23 febbraio 2021) sempre successiva alla scadenza prevista (a differenza di quanto sostenuto dal ricorso ) dall'art. 1 del provvedimento gravato (21 febbraio 2021), caducando perciò l'interesse alla trattazione collegiale della richiesta di sospensione;

-cionondimeno, ai sensi di legge, occorre fissare la data per la trattazione collegiale dell'istanza;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione monocratica e, per l'effetto, sospende nei confronti della ricorrente Ministrini, l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la sospensione dei servizi socio-educativi per l'infanzia.

Respinge l'istanza proposta da tutti i restanti ricorrenti.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia il giorno 12 febbraio 2021.

**Il Presidente**  
**Raffaele Potenza**

IL SEGRETARIO

